

+39 0422 418513 dr. Massimo Galli *



REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. Massimo Galli

5 In esito alla riserva adottata all'udienza del 22 novembre 2010, e al successivo
termine per il deposito di memorie, sul ricorso ex articolo 28 legge n.
300/1970 ruolo generale n 1728-2010 promosso

da

10 SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
SEZIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

PARTE RICORRENTE

Contro

ISTITUTO I.T.I.S. ENRICO FERMI DI TREVISO

PARTE RESISTENTE

15 oggetto: provvedimento ex articolo 28 legge n. 300/1970

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

20 - È necessario distinguere il periodo precedente alla costituzione della
nuova rappresentanza sindacale unitaria da quello successivo. Per quanto
attiene al periodo precedente, poiché la contrattazione integrativa poteva
essere promossa solo con la partecipazione della R.S.U., che era
pacificamente decaduta in data 15 dicembre 2008 e non era più stata
rinnovata, nessun addebito può essere mosso alla condotta dell'Istituto
resistente. Sul punto deve essere osservato che l'ordinamento non prevede la

proroga del funzionamento della RSU decaduta e che le elezioni della nuova rappresentanza potevano essere indette solo dalle organizzazioni sindacali.

(cfr. Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale stipulato il 7.8.98 pubblicato sul S.O. n. 150 alla G.U. del 5.9.98, n. 270).

- Successivamente alla costituzione della nuova rappresentanza sindacale unitaria avvenuta con la proclamazione in data 9 marzo 2010, la trattativa è iniziata e proseguita con un calendario rallentato da dichiarazioni di indisponibilità della R.S.U. e da sospensioni determinate da ferie e da impegni scolastici del dirigente dell'amministrazione resistente.

- Con comunicazione datata 9 ottobre 2010 questi annunciava che in seguito all'interruzione della trattativa sul contratto integrativo l'istituto avrebbe provveduto ad emanare un proprio atto unilaterale limitato alla sola parte economica ai sensi della normativa vigente.

- Con fax 18 ottobre 2010 lo SNALS di Treviso invitava tutti gli istituti della provincia di Treviso compreso l'Istituto resistente ad avviare e/o proseguire le trattative relative alla contrattazione d'istituto relativamente alle lettere H), I), J), K), L) e M) del comma 2 dell'articolo 6 CCNL 2007.

- Con lettera del 21 ottobre 2010 l'Istituto resistente comunicava la ripresa della contrattazione integrativa per il 4 novembre 2010 limitatamente alle lettere J), K) e L) con esclusione delle lettere H), I) e M).

- Dalla prospettazione e dalle argomentazioni offerte dalle parti, risulta evidente che le stesse non sono d'accordo sull'applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 entrato in vigore il 15 novembre 2009, ed in particolare sull'interpretazione delle norme dettate per l'adeguamento dei

contratti collettivi integrativi vigenti alle disposizioni riguardanti la individuazione degli ambiti riservati alla contrattazione integrativa previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo citato.

- La condotta dell'amministrazione resistente si basa su quanto disposto nel decreto legislativo 150/2009 Art. 54. (Modifiche all' articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) nel quale si legge: "1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonchè le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici..."

- Secondo l'amministrazione resistente infatti, tale disposizione deve intendersi nel senso di escludere dalla contrattazione integrativa le materie previste nelle lettere H), I) ed N) dell'articolo 6 del C.C.N.L. 29 novembre 2007.

- Una prima riflessione riguarda il significato dell'esclusione dalla contrattazione integrativa della materia attinente all'organizzazione degli uffici. Con riferimento all'organizzatore scolastica, l'espressione uffici, appare poco attinente. L'espressione organizzazione inoltre è molto generica e a fronte della riserva in favore della contrattazione nazionale e della legge per la determinazione delle materie soggette a contrattazione integrativa (puntualmente elencate nel CCNL), una limitazione formulata in termini così generici non sembra poter incidere sull'individuazione di tali materie (escludendone alcune) quanto piuttosto costituire un criterio che deve essere verificato ed applicato all'interno delle singole materie già individuate dalla contrattazione nazionale consentendo di distinguere l'aspetto puramente organizzativo, riservato alla pubblica amministrazione.

- D'altra parte va osservato che l'ambito organizzativo è sempre stato riservato alla pubblica amministrazione anche nella legislazione previgente, sicché l'enunciazione del principio secondo il quale gli aspetti organizzativi devono essere esclusi dalla contrattazione integrativa non appare costituire una novità sostanziale.

- Il decreto legislativo numero 150 del 2009 prevede l'adeguamento dei contratti integrativi vigenti ma non indica quali sono le materie destinate a tale contrattazione integrativa riservandone invece l'individuazione al contratto collettivo nazionale e alla legge.

- Secondo l'interpretazione fornita con la circolare 13 maggio 2010, n. 7/10 Dipartimento Della Funzione Pubblica il contenuto innovativo del decreto legislativo numero 150/2009, per quanto attiene alla contrattazione integrativa, va individuato principalmente nell'enfaticizzazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa: *"la contrattazione integrativa viene finalizzata dalla legge (a pena di nullità) al conseguimento di risultati ed obiettivi e sarà finanziata in modo diseguale in relazione al raggiungimento delle performance programmate"*.

- L'esclusione della materia attinente all'organizzazione degli uffici dalla contrattazione integrativa deve essere intesa alla luce di quanto disposto dagli ulteriori commi dell'articolo 54 del decreto legislativo 150 del 2009 che modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare il terzo comma prevede che *"La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi."* Il decreto legislativo pertanto attribuisce alla contrattazione collettiva e alla legge la competenza di individuare le materie oggetto della

contrattazione integrativa. Inoltre va osservato che le nuove norme non trovano immediata applicazione ai contratti nazionali in corso poiché ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo *"Le disposizioni relative alla*
contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si
5 *applicano dalla tornata successiva a quella in corso"*. L'esclusione dell'aspetto organizzativo dalle materie oggetto di contrattazione integrativa pertanto non può essere intesa nel senso sostenuto dall'amministrazione resistente ossia nel senso di escludere alcune delle materie espressamente previste dalla contrattazione nazionale come oggetto di quella integrativa.

10 - L'adeguamento della contrattazione integrativa vigente dev'essere invece realizzato con applicazione dei criteri indicati dal decreto legislativo senza escludere alcuna delle materie riservate dalla contrattazione nazionale alla contrattazione integrativa (vedi: CCNL 2006/2009 Capo II artt 3, 3° comma e artt. 4 e 6,).

15 - In particolare l'applicazione del criterio di esclusione dalla contrattazione collettiva dagli ambiti riservati all'organizzazione degli uffici non poteva avvenire mediante il rifiuto pregiudiziale di trattare alcune delle materie indicate dalla contrattazione nazionale come oggetto della contrattazione integrativa medesima. L'amministrazione avrebbe dovuto
20 invece invocare l'applicazione della riserva organizzativa con riferimento a ciascuna delle materie puntualmente indicate nella contrattazione nazionale senza preventivamente rifiutare la trattazione di alcuna di esse.

- L'adeguamento della contrattazione integrativa pertanto non poteva essere effettuato e nemmeno proposto dall'amministrazione resistente con
25 esclusione di alcune delle materie previste dal contratto nazionale tale

adeguamento infatti poteva essere eseguito solo nel rispetto delle materie assegnate dalla contrattazione nazionale alla contrattazione integrativa.

5 - La pretesa di escludere alcune materie dalla contrattazione integrativa oltre a essere illegittima per contrasto con lo stesso decreto legislativo 150 del 2009 è ulteriormente illegittima perché incide sulla libertà sindacale con l'effetto di escludere il sindacato dalla trattativa relativa ad alcune materie per le quali l'amministrazione interpretando erroneamente, come già detto, il decreto legislativo, e impedendo l'ulteriore contrattazione sino alla scadenza del termine di adeguamento, ha attribuito dichiaratamente a se stessa il
10 potere di intervenire in modo unilaterale con provvedimenti autoritativi. È pertanto evidente la violazione della libertà sindacale.

- Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato che la condotta dell'amministrazione resistente è stata lesiva della libertà sindacale prevista e tutelata d'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 nella
15 parte in cui ha preteso di escludere dalla contrattazione integrativa alcune delle materie espressamente assegnate a tale contrattazione dal CCNL.

- Non può essere accolta la richiesta di rimozione degli effetti della condotta della pubblica amministrazione resistente, poiché il decreto legislativo numero 150/2009 prevede espressamente nel caso di mancato
20 adeguamento entro il 31 dicembre 2010 la cessazione dell'efficacia dei contratti collettivi integrativi ponendo in tal modo un termine oltre il quale non è ammissibile la prosecuzione della trattativa per l'anno in corso.

P.Q. M.

Il Tribunale di Treviso in veste di Giudice del Lavoro, ogni diversa e/o
25 contraria domanda e/o eccezione respinta, accoglie il ricorso e per l'effetto:

+39 0422 418513 dr. Massimo Galli *

1. Dichiaro antisindacale la condotta dell'istituto ITIS "FERMI" di Treviso consistita nel mancato rispetto delle norme del CCNL scuola in materia di relazioni sindacali, mediante il rifiuto della contrattazione su alcune delle materie riservate dal C.C.N.L. alla contrattazione integrativa e conseguentemente nell'adottare unilateralmente provvedimenti incidenti sui rapporti di lavoro nelle materie oggetto di contrattazione integrativa;
2. Diffido l'amministrazione resistente dall' adottare nella futura contrattazione integrativa condotte dirette ad escludere dalla contrattazione medesima le materie espressamente ad essa riservate dal C.C.N.L. scuola;
3. Compensa tra le parti le spese di lite per le difficoltà interpretative relative alle questioni trattate.

Treviso, li Treviso, li 17 febbraio 2011 .

Il Giudice

dott. Massimo Galli

Depositato in Cancelleria

il 18 FEB 2011

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE (C-1)
Michele MARSALA